



COMUNE DI CORDOVADO

Provincia di Pordenone

COPIA

ANNO 2025
N. 21 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno **2025**, il giorno **23** del mese di **Giugno** alle ore **18:27** nella sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato a mezzo e-mail ai singoli Consiglieri il giorno **16/06/2025** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Toneguzzo Francesco	Sindaco	Presente
Tondat Fabio	Vice Sindaco	Presente
Piovan Alessandro Angelo	Assessore	Presente
Mason Alessandro	Consigliere	Presente
Raffin Moira	Consigliere	Presente
Del Bianco Maria	Consigliere	Presente
Loschiavo Anna Maria	Consigliere	Presente
Cavalcanti Xavier Da Silva Alan Vitorio	Consigliere	Presente
Olivieri Eric Albert	Consigliere	Presente
Brunettin Lucia	Consigliere	Presente
Petraz Matteo	Consigliere	Presente
Zadro Valentina	Consigliere	Presente
Manganella Deanna	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 13

Partecipano alla seduta gli assessori esterni d.ssa Nadina La Vattiata e ing. Paolo Marzin
Assiste il Segretario Comunale Riotto d.ssa Lucia.

Il signor Toneguzzo Francesco nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Cavalcanti Xavier Da Silva, Olivieri, Petraz

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 21 maggio 2025

Il Responsabile
F.TO RICCARDO FALCON
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cordovado, lì 21 maggio 2025

Il Responsabile
F.TO RICCARDO FALCON
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 *“Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

CONSIDERATO, pertanto, che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante *“Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”* e, in particolare:

- l’art. 4, comma 1, secondo cui *“È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...”*;
- l’art. 4, comma 5, secondo cui *“L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 3-bis, comma 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

VISTO l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

VISTA la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta,

viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;

- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);
- prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA (art. 7.1 dell'Allegato A);

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "*Procedura di approvazione*", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario" (co. 7.4), di assumere le "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025" (co. 7.5);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

TENUTO CONTO dell'impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all'elaborazione del PEF del gestore Ambiente & Servizi s.p.a.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 17.05.2022 dell'Assemblea Regionale d'Ambito con la quale sono stati validati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i dati numerici del PEF d'ambito tariffario di competenza del gestore Ambiente & Servizi s.p.a. per il quadriennio 2022-2025;

CONSIDERATO che l'articolo 28, comma 4, del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) approvato dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF e s.m. e i. prevede che: "... il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati

dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo, qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo ...”;

VISTE:

- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 di approvazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

CONSIDERATO che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR 1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR 2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 23.04.2024 dell'Assemblea Regionale d'Ambito con la quale sono stati aggiornati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i dati numerici del PEF d'ambito tariffario di competenza del gestore Ambiente & Servizi s.p.a. per il biennio 2024-2025;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2024 è pervenuto al protocollo di questo Ente (n. 2700) il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il biennio 2024-2025 validato da AUSIR e contenente tutti i dati necessari per consentire l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che il predetto Piano per l'anno 2024 prevede un costo complessivo del servizio di € 376.834,00 di cui € 226.680,00 di costi fissi ed € 150.154,00 di costi variabili;

RICHIAMATI i seguenti commi del citato art.1 della L.147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale

almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 3 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 febbraio 2022, n.15) ed in particolare il comma 5-quinquies, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge n. 25/2025, convertito nella Legge 09.05.2025 n. 69, è stato prorogato al 30.06.2025 il termine di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

DATO ATTO che per l'applicazione delle tariffe per l'anno di riferimento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* ossia il cosiddetto *“Metodo normalizzato”*, di cui si richiamano:

- il comma 2 dell'art. 3 *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*;
- il comma 2 dell'art. 4 secondo il quale *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”*;
- l'art. 5 che così dispone: *“[...] la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali”* e *“[...] la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza”*;
- l'art. 6 che stabilisce, relativamente alle utenze non domestiche *“... la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1...”* e per la parte variabile *“... gli Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.”*;

RILEVATO che per l'anno 2025 il servizio verrà svolto così come previsto dal piano finanziario e dalla relazione di cui sopra e che i costi, ripartiti nella parte fissa e in quella variabile, da finanziare sono rappresentati nella sottostante tabella, sintesi del Piano Finanziario approvato dall'AUSIR:

DESCRIZIONE	IMPORTO
COSTI FISSI (TFa)	226.680,00
COSTI VARIABILI (TVa)	150.154,00
TOTALE PEF	376.834,00

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche dovrebbe essere effettuata con riferimento alla produzione globale annua dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio Ambiente & Servizi s.p.a. e sui coefficienti di produzione riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;

PRESO ATTO CHE:

- le tariffe sono determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Per le utenze domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie e, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99 e dal regolamento comunale IUC sezione TARI, il calcolo avviene sulla base della sola superficie;
- le modifiche apportate dal D.L. 06/04/2014, n.16, convertito dalla Legge 02/05/2014, n.68, il Comune gode di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei coefficienti previsti dal regolamento allegato al D.P.R. n.158/1999, consentendo di configurare l'applicazione tariffaria in maniera più equa e rispondente alle caratteristiche del territorio;
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 76% alle utenze domestiche e per il 24% alle utenze non domestiche per quanto riguarda i diversi servizi di raccolta e smaltimento ad eccezione del servizio umido che viene ripartito al 90% per le utenze domestiche e al 10% per le utenze non domestiche, in proporzione all'incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti complessivamente prodotti dalle singole categorie d'utenza nonché alle superfici da esse utilizzate, secondo la seguente tabella:

DISTRIBUZIONE DATI		
Utenze	COSTI	
	Costi variabili	Costi fissi
Ud	114.117,04	172.276,80
Und	36.036,96	54.403,20
Totale	150.154,00	226.680,00

CONSIDERATO che:

- la quota fissa delle utenze domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla superficie imponibile è differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- la quota variabile delle utenze domestiche è espressa in cifra fissa in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in base alla tipologia di attività svolta;

EVIDENZIATO che le riduzioni in senso stretto delle tariffe previste nel regolamento, intese quali abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario, sono legate a fattispecie che presentano una minore attitudine a produrre rifiuti o, comunque, a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria "di chi inquina paga";

RILEVATO che il minor gettito derivante da dette riduzioni, essendo collegate ad una minore attitudine a produrre rifiuti e, conseguentemente, a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, non può essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi della tariffa, deve essere quindi, inserito tra i costi del P.E.F. (piano economico finanziario), per assicurare l'integrale copertura dei costi, sia per la quota fissa, sia per quella variabile;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 660 della L. 147/2013;
- gli artt. 8, 21, 22 e 23 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2020, che contengono le disposizioni relative alle riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche;

RICORDATO altresì, l'art. 27 del regolamento TARI, stabilisce che il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate, aventi scadenze fissate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento del tributo o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo, con eventuale conguaglio degli svuotamenti del secco non riciclabile nella annualità successiva.

VISTE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche contenute nei prospetti Allegato 2 (utenze domestiche) e Allegato 3 (utenze non domestiche allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2025 di fissare le seguenti scadenze del tributo:

- prima rata entro il 15 settembre 2025;
- seconda rata entro il 28 febbraio 2026;

DATO ATTO che il tributo dovuto sulla prima rata viene determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2024; sulla rata a saldo con scadenza al 28 febbraio 2026 sarà effettuato il conguaglio applicando le tariffe deliberate per l'anno 2025;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Cordovado (Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) validato da Ausir con deliberazione n. 11 del 23.04.2024 ed acquisito con prot. n. 2700 del 24.04.2024 dal quale risulta, un importo complessivo da coprire con tariffa di € 376.834,00 suddiviso in quota variabile per € 150.154,00 e quota fissa per € 226.680,00;
- 3) di approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui agli allegati 2 e 3 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027;
- 5) di dare atto che con le suddette tariffe è assicurata la copertura integrale della quota variabile e fissa del Piano Finanziario di cui al punto 2;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), determinato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nella misura del 4%;
 - le componenti perequative UR1, e UR 2, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2025:

- prima rata entro il 15 settembre 2025;
- seconda rata entro il 28 febbraio 2026;

- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSIR per i provvedimenti di competenza.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Udito l'intervento dell'Assessore Marzin, il quale introduce la delibera in discussione.

Udita la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Petraz per il gruppo di appartenenza.

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Cavalcanti per la compagine di maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dagli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

presenti n. 13 consiglieri di cui n. 9 votanti e favorevoli e n. 4 astenuti (Brunettin, Petraz, Zadro, Manganella)

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

indi, con separata votazione,

presenti n. 13 consiglieri di cui n. 9 votanti e favorevoli e n. 4 astenuti (Brunettin, Petraz, Zadro, Manganella)

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Toneguzzo Francesco
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

Il Segretario Comunale
F.to Riotto d.ssa Lucia
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 26/06/2025 al 10/07/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Lì 26/06/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to d.ssa CRISTINA CAPRA
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 26/06/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Riotto d.ssa Lucia
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

Copia conforme all'originale firmato digitalmente ad uso amministrativo.

Lì , 26/06/2025

Il Funzionario Incaricato
d.ssa CRISTINA CAPRA
Documento sottoscritto digitalmente a sensi di legge

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPRA CRISTINA

CODICE FISCALE: CPRCST69B47G888C

DATA FIRMA: 26/06/2025 11:10:25

IMPRONTA: 544C0C8AC6C349DD784F36EF216445A3E77B16C57FB795F944A5F82CBD3B011C
E77B16C57FB795F944A5F82CBD3B011CF45D397E7CEE54439D75FF9389E02527
F45D397E7CEE54439D75FF9389E02527E5530661D92DA93BFEF3DEEEF0D7B90F
E5530661D92DA93BFEF3DEEEF0D7B90F321D66D692E7D3A4F7A75252A361C8BC

Allegato 2 alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 23.06.2025

COMUNE DI CORDOVADO

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) € 0,6713

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Ka	Ka*Quf
1	0,84 €	0,5639
2	0,98 €	0,6579
3	1,08 €	0,7250
4	1,16 €	0,7787
5	1,24 €	0,8324
6	1,3 €	0,8727

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

QUOTA VARIABILE A PERSONA

QUOTA VARIABILE A PERSONA (Quf) € 52,7860

Q.TA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Kb*Quf)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Ka	Ka*Quf
1	0,8 €	42,2288
2	1,6 €	84,4576
3	2 €	105,5720
4	2,6 €	137,2436
5	3,2 €	168,9152
6	3,7 €	195,3082

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHIAVETTA PER L'UMIDO

COSTO CHIAVETTA PER NUCLEO FAMILIARE NORMALIZZATO (Quv*Cu) € 25,5560

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv*Cu*Kb)

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Kb	Kb*Quv*Cu
1	0,8 €	20,4448
2	1,6 €	40,8896
3	2 €	51,1120
4	2,6 €	66,4456
5	3,2 €	81,7792
6	3,7 €	94,5572

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

Costo svuotamento contenitore da litri	20 €	1,26
Costo svuotamento contenitore da litri	50 €	3,16
Costo svuotamento contenitore da litri	70 €	4,42
Costo svuotamento contenitore da litri	120 €	7,58
Costo svuotamento contenitore da litri	240 €	15,17
Costo svuotamento contenitore da litri	1.000 €	63,20

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA GENERALE

Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO	€	1,8480
Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO	€	0,2060
Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO	€	0,5820

TARIFFE DELLE SINGOLE CLASSI DI ATTIVITA': SI OTTENGONO MOLTIPLICANDO LA TARIFFA GENERALE PER I COEFFICIENTI KC (PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA QUOTA VARIABILE DELL'UMIDO).

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'	KC	KD VAR	KD UM	(1)	(2)	(3)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,2	4,2 €	0,9425 €	0,8652 €	2,4444
Campeggi, distributori carburanti	0,8	6,55	6,55 €	1,4784 €	1,3493 €	3,8121
Stabilimenti balneari	0,63	5,2	5,2 €	1,1642 €	1,0712 €	3,0264
Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	3,55 €	0,7946 €	0,7313 €	2,0661
Alberghi con ristorante	1,33	10,93	10,93 €	2,4578 €	2,2516 €	6,3613
Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	7,49 €	1,6817 €	1,5429 €	4,3592
Case di cura e riposo	1	8,19	8,19 €	1,8480 €	1,6871 €	4,7666
Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,3	9,3 €	2,0882 €	1,9158 €	5,4126
Banche ed istituti di credito	1,13	4,78	4,78 €	2,0882 €	0,9847 €	2,7820
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	9,12 €	2,0513 €	1,8787 €	5,3078
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	12,45 €	2,8090 €	2,5647 €	7,2459
fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.)	1,04	8,5	8,5 €	1,9219 €	1,7510 €	4,9470
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	9,48 €	2,1437 €	1,9529 €	5,5174
Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5	7,5 €	1,6817 €	1,5450 €	4,3650
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	8,92 €	2,0143 €	1,8375 €	5,1914
Aziende Agricole	0,55	4,5	4,5 €	1,0164 €	0,9270 €	2,6190
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67	8,76 €	8,9443 €	8,1720 €	5,0983
Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	6,59 €	6,7267 €	6,1429 €	3,8354
formaggi, generi alimentari	2,38	19,55	19,55 €	4,3982 €	4,0273 €	11,3781
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	21,41 €	4,8233 €	4,4105 €	12,4606
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	49,72 €	11,1989 €	10,2423 €	28,9370
Discoteche, night club	1,64	13,45	13,45 €	3,0307 €	2,7707 €	7,8279

(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO

(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO

(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 18,1

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

Costo svuotamento contenitore da Lt	20	€	1,26
Costo svuotamento contenitore da Lt	50	€	3,16
Costo svuotamento contenitore da Lt	70	€	4,42
Costo svuotamento contenitore da Lt	120	€	7,58
Costo svuotamento contenitore da Lt	240	€	15,17
Costo svuotamento contenitore da Lt	1.000	€	63,20